

SICUREZZA

AGGIORNAMENTO DEL PREPOSTO: DAL 21/12/2023 IL CORSO DI AGGIORNAMENTO È BIENNALE

Destinatari: Tutte le aziende

Si ricorda che l'aggiornamento dei preposti dal **21/12/2023** deve essere effettuato con cadenza **biennale**.

Le sei ore di aggiornamento previste dovranno svolgersi in presenza; tuttavia, si precisa che la formazione in videoconferenza sincrona debba ritenersi a tutti gli effetti formazione in presenza.

L'art. 37 del D.Lgs. 81/08, al comma 7-ter prevede infatti che "le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi". I dubbi sulla validità di quanto previsto dall'art. 37 erano legati alla parte della normativa che conferisce mandato alla Conferenza Stato Regioni di riformare tutta la materia dei corsi di formazione. Il decreto che ha modificato l'art. 37 ha anche fatto altre variazioni; in particolare è cambiato l'art. 19 che indica i compiti del preposto: quest'ultimo deve interrompere gli eventuali comportamenti scorretti compiuti dai lavoratori; è doveroso che i preposti siano consci di questa novità. La formazione diventa pertanto lo strumento attraverso il quale accrescere la consapevolezza del preposto rafforzandone e sostenendone il ruolo di garanzia all'interno dell'organizzazione in cui opera. Ruolo che non si limita più alla mera vigilanza circa l'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza, ma ricomprende anche il potere di intervento, modifica ed iniziativa nel caso in cui si rilevino condotte non conformi.

Riferimento: [dott.ssa Roberta Fausti \(fausti@verdeconsulting.it\)](mailto:fausti@verdeconsulting.it), [dott.ssa Belleri Paola \(belleri@verdeconsulting.it\)](mailto:belleri@verdeconsulting.it)

FORMAZIONE STUDENTI OSPITATI IN AZIENDA IN OCCASIONE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E/O PCTO

Destinatari: Tutte le aziende

Si ricorda che gli studenti impegnati in esperienze di alternanza scuola-lavoro/ PCTO/ tirocini sono equiparati ai lavoratori ai fini della tutela della loro salute e sicurezza sul lavoro (art. 2 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

L'azienda è tenuta ad adottare e attuare tutte le misure di tutela stabilite dalla normativa, a cominciare dall'integrazione della valutazione dei rischi e con particolare riguardo alle attività che verranno svolte dagli studenti (divieti stabiliti dalla normativa sui minorenni L. 977/1967 all. 1.).

L'azienda è altresì tenuta agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa, tra i quali si ricordano ad esempio: informazione, formazione, addestramento, sorveglianza sanitaria ove prevista, DPI, attribuzione di segno di riconoscimento (es. cartellino identificativo) dello studente. Per quanto concerne, in particolare, il tema della formazione, si rammenta che è obbligo del Datore di Lavoro garantire agli studenti ospitati la stessa formazione prevista per i lavoratori. In tale senso, andrà erogata la formazione GENERALE (4 ore) e la formazione SPECIFICA (4/8/12 ore secondo le previsioni degli Accordi Stato Regioni).

A decorrere dal 2015 vigeva, sul territorio della nostra provincia, un'Intesa tra gli Enti (tra questi: ATS e ITL) con relativo protocollo tecnico, che prevedeva la possibilità di riconoscere in azienda la formazione sia generale, sia - a determinate condizioni - specifica, svolta nelle Scuole di istruzione secondaria superiore aderenti al protocollo tecnico e certificata in base ad un "libretto formativo". Si evidenzia che **in base a recenti contatti intercorsi** con gli Enti di controllo è emersa la volontà/necessità di ridiscutere i contenuti di tale Intesa/Protocollo, i cui esiti e le cui tempistiche non sono attualmente noti. Per tal motivo, fino a nuove determinazioni ufficiali, deve ritenersi **sospesa la validità** della sopra citata Intesa/Protocollo tecnico con riguardo al riconoscimento dei crediti in essa previsti (sia nell'ambito delle esperienze di alternanza/PCTO/Tirocini sia nell'ambito dell'ingresso nel mondo del lavoro). Conseguentemente l'obbligo di formazione deve seguire la regola generale sopra rammentata. Considerato che la normativa vigente in materia di alternanza scuola lavoro prevede comunque la possibilità per le Scuole di erogare la formazione generale, e questa risultasse effettivamente essere già stata svolta dalla Scuola nel rispetto delle previsioni normative nazionali vigenti (art. 37 e Accordi Stato Regioni), il Datore di Lavoro che ne volesse riconoscere il relativo credito **dovrà acquisire e conservare il previsto attestato** (ex art. 37 e Accordi Stato Regioni). Resta fermo, invece e in ogni caso, l'obbligo del DL ospitante di provvedere alla formazione specifica.

Riferimento: [dott.ssa Roberta Fausti \(fausti@verdeconsulting.it\)](mailto:fausti@verdeconsulting.it), [dott.ssa Belleri Paola \(belleri@verdeconsulting.it\)](mailto:belleri@verdeconsulting.it)

MALATTIA LUNGA: QUANDO È OBBLIGATORIA LA VISITA MEDICA DI RIENTRO

Destinatari: Tutte le aziende

Si informa che nell'interpello n. 1 del 2024, la Commissione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'obbligo di sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute.

Si tratta, in particolare, della visita medica obbligatoria prima del rientro in servizio del dipendente. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito, nell'interpello n. 1 del 06/02/2024, la necessità di sottoporre a sorveglianza sanitaria un lavoratore che si sia assentato per oltre 60 giorni a causa di malattia, **anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo**. Si ricorda che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal Medico Competente:

- nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva;
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Riferimento: [dott.ssa Roberta Fausti \(fausti@verdeconsulting.it\)](mailto:fausti@verdeconsulting.it), [dott.ssa Belleri Paola \(belleri@verdeconsulting.it\)](mailto:belleri@verdeconsulting.it)

DPI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE: FIT TEST

Destinatari: Tutte le aziende

L'utilizzo dei **DPI** di protezione delle vie respiratorie (facciali filtranti (FFP1, FFP2, FFP3), semimaschere, maschere pieno facciale) assume una particolare rilevanza per poter tutelare adeguatamente la salute e la sicurezza dei lavoratori in tutte quelle attività lavorative caratterizzate da una importante esposizione ad agenti chimici pericolosi per via inalatoria. Per poter offrire una adeguata protezione, tali DPI (spesso indicati con l'acronimo **APVR – Apparecchi di Protezione per le Vie Respiratorie**) devono potersi adattare perfettamente al volto del lavoratore che li indossa, al fine di garantire una adeguata tenuta sul viso e impedire il passaggio degli agenti tossici o nocivi. Peggiora è la tenuta sul viso e minore è la protezione offerta da quel DPI.

In seguito alla modifica dell'art. 79 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. comma 2-bis, per l'uso e la manutenzione dei DPI il Datore di Lavoro ha l'obbligo di far riferimento alle norme tecniche UNI più recenti. Tra queste, troviamo la **UNI 11719:2018** che disciplina i dispositivi APVR e, tra le varie cose, impone l'**obbligo** di effettuazione dei **Fit Test** (una prova in grado di stabilire se la tenuta dell'APVR al volto è corretta). Tale test può essere di due tipi:

- **Fit Test** quantitativo (QNFT) può essere utilizzato per qualsiasi respiratore aderente. Prevede l'utilizzo di uno strumento per misurare le perdite intorno al volto e produce un risultato numerico chiamato Fit Factor.
- **Fit Test** qualitativo (QLFT): può essere utilizzato solo per facciali filtranti e semimaschere (con filtri antiparticolato o combinati).

Rapporto di prova

In entrambi i casi, a prescindere dalla modalità scelta, dopo aver effettuato il **Fit Test** è necessario redigere uno specifico rapporto di prova, sul quale dovranno essere indicati:

- nome e cognome del lavoratore;
- dati tecnici del DPI sottoposto a test (produttore, marca e modello, taglia, ecc.);
- condizioni di prova;
- modalità di effettuazione del test;
- risultato ottenuto.

Il **Fit Test** è l'unico strumento in grado di dimostrare se il DPI fornito dal Datore di lavoro ha una tenuta corretta sul viso del lavoratore. Consente, inoltre, di valutare l'addestramento all'uso corretto dei DPI.

Quest'ultimo è un obbligo del Datore di lavoro, come indicato dall'art. 77, comma 5, D. Lgs.81/08 s.m.i. Il DPI deve essere **adeguato, corretto** per il rischio presente e **idoneo** a fornire un'adeguata protezione al lavoratore che lo indossa.

Quali fattori possono compromettere la tenuta dell'APVR sul viso del singolo lavoratore?

Sono molti i fattori che possono compromettere la tenuta dell'APVR

- variabili individuali, come la forma e la dimensione del viso
- variabili comportamentali come la barba, i baffi, gli occhiali, piercing e cicatrici
- variabili tecniche, come la necessità di indossare allo stesso tempo più DPI, quali occhiali di sicurezza, cuffie, caschi o molto semplicemente il modo di indossare il dispositivo.

La non aderenza di un APVR al viso di chi lo indossa può compromettere notevolmente la protezione, consentendo il passaggio dei contaminanti presenti nell'aria ambiente. Il **Fit Test** è, quindi, una procedura che consente di verificare la tenuta del dispositivo APVR sul viso del singolo lavoratore considerando tutte le possibili variabili individuali (forma e dimensione del viso, presenza di barba o baffi, piercing, occhiali, cicatrici, modo di indossare e tenere il dispositivo, etc.).

Ogni quanto effettuare il Fit Test?

Il **Fit Test** può fornire risultati diversi a seconda di:

- tipologia del DPI;
- fornitore del DPI;

- forma e dimensione del viso del lavoratore;
- presenza di baffi e/o barba;
- presenza di piercing;
- presenza di occhiali; ecc.

Da questo elenco si evince che il **Fit Test è specifico per ogni singolo lavoratore**, in relazione ad uno specifico DPI di protezione per le vie respiratorie. Di conseguenza, è fondamentale effettuare il **Fit Test** prima che un lavoratore abbia la necessità di utilizzare uno specifico DPI di protezione delle vie respiratorie.

Il **Fit Test** dovrà essere ripetuto:

- in caso di variazioni fisiche importanti nel lavoratore che possano incidere sull'aderenza del DPI (ad es. variazioni di peso, effettuazione di importanti interventi odontoiatrici, etc.);
- in caso di variazioni nel tipo di DPI utilizzato (fornitore, marca, modello, taglia, etc.).

Qualora non si verificano i cambiamenti appena descritti, il **Fit Test** dovrà essere ripetuto con periodicità **triennale**.

A occuparsi del **Fit Test** devono essere persone in possesso delle competenze e delle conoscenze necessarie per valutare correttamente i risultati. Vi consigliamo quindi di **CONTATTARE il vostro fornitore di DPI** al fine pianificare l'effettuazione del **Fit Test** per ogni lavoratore che utilizza un **Apparecchio di Protezione per le Vie Respiratorie (APVR)**.

Riferimento: [dott.ssa Roberta Fausti \(fausti@verdeconsulting.it\)](mailto:fausti@verdeconsulting.it), [dott.ssa Belleri Paola \(belleri@verdeconsulting.it\)](mailto:belleri@verdeconsulting.it)

A OTTOBRE 2024 ARRIVA LA PATENTE A PUNTI PER LAVORARE NEI CANTIERI

Destinatari: Imprese e dei lavoratori autonomi che operano in cantieri

Il 26 febbraio 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-legge relativo a disposizioni urgenti finalizzate a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Lo schema di Decreto-legge introduce, tra le altre, nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE

Il Decreto-legge prevede misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare mediante:

- **rafforzamento dell'attività di accertamento** e contrasto delle violazioni in ambito contributivo;
- **potenziamento del personale ispettivo** in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- **disposizioni di carattere preventivo-incentivante**, ad esempio: subordinando l'erogazione di benefici normativi e contributivi all'assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, introducendo una premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro
- **disposizioni di natura repressiva**, quali: reintroduzione di sanzioni penali oltre ad un aggravio delle sanzioni amministrative per le ipotesi di somministrazione illecita di manodopera, utilizzazione impropria di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori.

LA PATENTE A PUNTI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI

Dal **1°ottobre 2024** è prevista l'introduzione di un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, la cosiddetta patente a punti o patente a crediti, obbligatoria per i soggetti che intendono operare nell'ambito di cantieri edili. Lo scopo di questa previsione è rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per ottenere la patente il responsabile legale dell'impresa o il lavoratore autonomo devono possedere:

- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte del Datore di Lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 81/08;
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC);
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

La patente viene rilasciata in formato digitale dalla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) territorialmente competente con 30 crediti iniziali.

Le imprese e i lavoratori autonomi in possesso della patente potranno operare nei cantieri temporanei o mobili sempre che nella stessa ci sia un punteggio non inferiore a 15 crediti.

QUANTI PUNTI VERRANNO PERSI A SEGUITO DI ACCERTATI INADEMPIMENTI?

La decurtazione dei punti può avvenire nei seguenti casi:

- accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I del D.Lgs. 81/08: **10 crediti**;
- accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: **7 crediti**;

- provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 3, comma 3 e seguenti, del D.L. 22/02/2002, n. 12 convertito dalla L. 23/04/2002, n. 73 in materia di lavoro irregolare: **5 crediti**;
- riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
 - 1) morte: 20 crediti
 - 2) inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti
 - 3) inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 40 giorni: 10 crediti

Nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l'INL può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi.

COME REINTEGRARE I PUNTI PERSI?

La reintegrazione dei punti può avvenire dopo che il soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei precedenti provvedimenti avrà frequentato i corsi di cui all'articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08. Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti e fino a un massimo di 15. Trascorsi 2 anni dalla notifica del provvedimento che ha decurtato i punti e a fronte dell'attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non sia stato destinatario di ulteriori accertamenti di violazioni che hanno determinato la decurtazione di punti. Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 81/08.

Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestato di **qualificazione SOA** di cui all'articolo 100, comma 4, del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36.

LA VERIFICA DELL'IMPRESA DA PARTE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Il Decreto Legge modifica anche l'art. 90 "Obblighi del committente o del responsabile dei lavori" comma 9 del D.Lgs. 81/08.

Viene quindi introdotto l'obbligo **per il committente o il responsabile dei lavori** di verificare anche il possesso della patente a punti da parte dell'impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto. Nel caso in cui l'impresa sia in possesso della qualificazione SOA, per il committente o il responsabile dei lavori dovrà accertarsi del possesso dell'attestato SOA che, come visto in precedenza, esonera l'impresa dall'aver la patente a punti.

Tra i documenti da trasmettere all'amministrazione concedente, il committente o il responsabile dei lavori devono quindi comprendere anche la dichiarazione di aver verificato che l'impresa o il lavoratore autonomo sia in possesso della patente a punti o dell'attestato di qualificazione SOA.

In caso di violazione della verifica del possesso della patente a punti dell'impresa o del lavoratore autonomo o in caso di mancata trasmissione della dichiarazione all'amministrazione concedente di aver proceduto alla verifica, per il committente o il responsabile dei lavori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Riferimento: [dott.ssa Roberta Fausti \(fausti@verdeconsulting.it\)](mailto:fausti@verdeconsulting.it), [dott.ssa Belleri Paola \(belleri@verdeconsulting.it\)](mailto:belleri@verdeconsulting.it)

PIANO NAZIONALE D'AZIONE PER IL RADON (PNAR) 2023-2032

Destinatari: Aziende nei comuni in area prioritaria

Con il **DPCM 11 gennaio 2024**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del **21/02/2024**, n. 43, S.O. n. 10, è stato adottato il Piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032, per la riduzione dei rischi di lungo termine attribuibili all'esposizione al radon. Il PNAR descrive la linea d'azione nazionale e fornisce agli esperti e ai cittadini interessati informazioni sulla strategia italiana per ridurre l'esposizione della popolazione al **radon**, gas nobile radioattivo naturale. Invisibile, inodore, incolore e insapore, è un prodotto intermedio del decadimento di elementi radioattivi che si trovano nel suolo, nell'acqua e nei materiali da costruzione e che è tra le cause di **tumori polmonari**.

Il nuovo piano nazionale radon 2023-2032 ha l'obiettivo di individuare:

- le strategie, i criteri e le modalità di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon in abitazioni, edifici pubblici e luoghi di lavoro, anche di nuova costruzione, per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua;
- i criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici;
- le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l'ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonché degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l'attacco a terra;
- gli indicatori di efficacia delle azioni pianificate.

Con il DPCM e l'adozione del Piano Nazionale d'Azione per il Radon (PNAR) 2023-2032, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 101/2020, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano hanno 24 mesi per adeguarsi individuando le aree critiche e definendo le priorità d'intervento per i programmi di misurazione e riduzione dei livelli di concentrazione.

Sono state definiti anche i criteri per l'individuazione dei punti di misura o, meglio, sono stati definiti alcuni luoghi di lavoro che possono essere esentati dalla misurazione, ovvero:

- locali di servizio;
- spogliatoi;
- bagni;
- vani tecnici;
- sottoscala;
- corridoi;
- locali a basso fattore di occupazione: minore di 100 ore/anno.

Si ricorda che **Regione Lombardia** ha identificato 44 comuni come "aree prioritarie" per il rischio radon.

In questi comuni, i **Datori di Lavoro** sono tenuti a effettuare misure della concentrazione di radon negli ambienti di lavoro al piano seminterrato o al piano terra. L'elenco completo dei comuni è disponibile sul sito web di ARPA Lombardia.

Si ricorda quindi che entro i prossimi diciotto mesi (**scadenza marzo 2025**), tutti gli esercenti con locali al piano terra e semi sotterraneo situati nei comuni classificati in area prioritaria **dovranno effettuare misure della concentrazione media annua di radon** e prevedere l'applicazione di azioni di risanamento nei casi in cui i valori risultino superiori a 300 Bq/m³.

Questo obbligo vale nei comuni classificati in area prioritaria ai sensi del D.Lgs 101/2020 s.m.i., come stabilito da una delibera della giunta lombarda (DGR 508/2023) in base alla relazione tecnica predisposta da ARPA Lombardia.

Sul sito di Regione Lombardia è disponibile l'Elenco regionale dei soggetti che svolgono attività del servizio di dosimetria del gas Radon.

Pertanto, sarà necessario iniziare le misurazioni per tempo perché siano completate entro il **09/03/2025**.

Si ricorda, che il piano di campionamento ha durata **minima di prelievo di 12 mesi**.

Riferimento: [dott.ssa Roberta Fausti \(fausti@verdeconsulting.it\)](mailto:fausti@verdeconsulting.it), [dott.ssa Belleri Paola \(belleri@verdeconsulting.it\)](mailto:belleri@verdeconsulting.it)